

N. 1816/12
N. 1720/14

R.G. notizie di reato
R.G. Tribunale

N. 1720/14 Reg. Sentenze
Data del Deposito: 15 FEB 2016
Data di Irrevocabilità: _____
N. _____ Reg. Esec.
N. _____ Reg. Rec. Crediti
Iscrizione nel SIC il _____



TRIBUNALE DI MONZA SEZIONE PENALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Monza – in composizione monocratica – in persona del giudice dott. Stefano Cavallini, all'udienza del **11.2.2016**, ha pronunciato e pubblicato **mediante lettura del dispositivo** la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

M. [REDACTED] Y. [REDACTED] A. [REDACTED], nato [REDACTED] (LIBIA) il [REDACTED], residente in [REDACTED] 101 irreperibile, domiciliato per la notificazione degli atti presso il difensore a norma dell'art. 159 c.p.p. -

Difeso/a/i da: [REDACTED], [REDACTED] - [REDACTED] SERISSNO (ME) [REDACTED], d'ufficio;

IMPUTATO

*reato p. e p. dall'art. 335 c.p. poiché, in qualità di di custode del veicolo Ford Fiesta targata AY*285*WR, sottoposto a fermo amministrativo, ometteva di custodirlo nel luogo indicato nel relativo verbale, ovvero all'interno di una proprietà privata ubicata a Bresso in Via Bologna nr. 17, agevolandone la sottrazione e/o la dispersione.
In Desio 13/02/2012*

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero: condanna alla pena di mesi due di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche

La difesa: in via principale, assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine, minimo della pena e condanna alla sola pena pecuniaria

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione diretta a giudizio del 7 febbraio 2014, M██████████ YC██████████
██████████ veniva chiamato a rispondere del reato in epigrafe
indicato.

Il processo si svolgeva, in assenza dell'imputato, alle udienze del 18 settembre 2014, 5 marzo
e 11 giugno 2015 e – previo mutamento della persona fisica del giudice – 14 gennaio 2016. 8

Nel corso di tale ultima udienza, peraltro, la difesa prestava il consenso all'acquisizione al
fascicolo del dibattimento, ex artt. 493 comma 3 e 555 comma 4 c.p.p., della totalità delle
emergenze di indagine, sicchè, dichiarata chiusa l'istruttoria, le parti rassegnavano le
rispettive conclusioni.

Il Giudice rinviava dunque per eventuali repliche all'udienza dell'11 febbraio 2016, quando
veniva data lettura del dispositivo.

1. Il compendio probatorio cristallizzato nel fascicolo del Pubblico Ministero consente
pienamente di affermare la penale responsabilità del M██████████ in relazione al
delitto a lui ascritto.

Si contesta segnatamente al prevenuto – quale custode dell'autovettura Ford Fiesta tg. AY
285 WR, sottoposta a sequestro amministrativo – di averne omesso la custodia nel luogo
all'uopo indicato nel verbale del 1 maggio 2011 (vale a dire a Bresso, in via Bologna n. 11),
agevolandone la sottrazione ovvero la dispersione ad opera di terzi.

2. Tanto premesso, merita subito rilevare che le risultanze probatorie in atti comprovano
senz'altro la sussistenza del fatto sia nella sua oggettiva materialità, sia nella sua riferibilità
all'imputato.

Basti in proposito evidenziare, per un verso, che l'autovettura era stata effettivamente
consegnata in custodia all'imputato, il quale si impegnava a custodirla presso un "locale
chiuso privato di proprietà di R██████████ T██████████" (cfr. il già richiamato verbale di sequestro del 1
maggio 2011 in atti); per l'altro che, nel corso del dicembre del 2011, l'autovettura in
questione era rinvenuta – "in evidente stato di abbandono" e, segnatamente, priva delle ruote
anteriori e posteriori, aperta e ricoperta all'interno di rifiuti di varia natura – da personale
della Polizia Locale all'interno del parcheggio "abitualmente utilizzato dai pendolari della
stazione FF.SS. di Desio" (cfr. relazione di P.G. del 13.2.2012, nonché fascicolo fotografico
in atti). Sotto diverso profilo, del pari, detta automobile risultava inserita negli archivi dei

veicoli rubati in uso alle forze dell'ordine; invero rivelandosi ancora in stato di sequestro amministrativo e, per l'effetto, in custodia all'odierno imputato.

Pacifici appaiono dunque tanto la qualifica soggettiva che innerva l'autoria propria della fattispecie delittuosa in parola, quanto il segmento oggettivo (il provvedimento di sequestro amministrativo e consegna in custodia) che la stessa riflette e che orienta la successiva condotta tipica dalla norma incriminatrice. Ciò che, del tutto analogamente, merita altresì rilevarsi in riferimento a quest'ultima, avendo nel dettaglio l'imputato cagionato la sostanziale distruzione della Ford Fiesta a lui affidata in custodia – poi conferita ad un centro di raccolta di veicoli in stato di abbandono ed infine demolita (cfr. di nuovo relazione di P.G. del 13 febbraio 2012) – ovvero, in ogni caso, agevolato la sottrazione della medesima ad opera di terzi; d'altra parte, alcun dubbio residua in ordine all'elemento soggettivo colposo di fattispecie, atteso che l'automobile era custodita in un luogo chiuso nella diretta disponibilità – o comunque sotto la formale vigilanza – del M██████████ Y██████████, sicchè l'*amotio* da parte di eventuali soggetti estranei va ricondotta, in ultima analisi, solo ad una palese carenza di diligenza da parte di costui.

3. Né, invero, su tali elementi si sono appuntati i rilievi difensivi, tutti protesi – piuttosto – a revocare in dubbio l'astratta riconducibilità della descritta vicenda fattuale al paradigma dell'art. 335 c.p., da doversi viceversa sussumere – ad avviso della difesa – entro l'illecito amministrativo tratteggiato dall'art. 213 c.d.s.

A fondamento di tali censure, nel dettaglio, è stato richiamato un recente indirizzo giurisprudenziale gemmato in seno alla VI Sezione della Suprema Corte, a mente del quale *“la condotta del custode di un'autovettura sottoposta a sequestro e contestuale fermo amministrativo che, per colpa, agevola la circolazione abusiva del veicolo ad opera di terzi, integra non il reato di cui all'art. 335 cod. pen., ma un'ipotesi di cooperazione colposa nell'illecito amministrativo di cui all'art. 213, quarto comma, cod. strada”* (così, in particolare, Cass. pen. sez. VI, n. 4197/2015). Tanto sarebbe bastevole, ad avviso della difesa, ad imporre una pronuncia assolutoria per non essere il fatto commesso dall'imputato previsto dalla legge come reato.

4. Detti rilievi non colgono tuttavia nel segno.

4.1. In termini di per sé dirimenti, giova sottolineare che con la pronuncia dianzi citata la Suprema Corte ha inteso unicamente tracciare, secondo i dettami del principio di specialità, i rapporti tra la norma incriminatrice di cui all'art. 335 c.p. e la fattispecie amministrativa enucleata dall'art. 213 c.d.s. nel caso in cui la condotta contestata all'imputato si risolva nella agevolazione dell'altrui circolazione con il veicolo sottoposto a provvedimento

amministrativo; non già invece, come preteso dalla difesa, *totò caelo* cristallizzare un (invariabile) concorso apparente di norme, allorquando venga in rilievo una condotta che incida su un bene suscettibile in astratto di circolare, a prescindere dalla condotta che in concreto l'imputato abbia nei confronti di quel bene tenuto.

Del tutto condivisibilmente, infatti, il Supremo Collegio ha rimarcato, nell'alveo della sentenza n. 1963/2011 delle Sezioni Unite, la specialità dell'illecito amministrativo (con conseguente soccombenza della norma incriminatrice) soltanto laddove il vaglio del giudice si appunti sulla *“condotta di colui il quale agevola colposamente la sottrazione (e quindi anche la circolazione abusiva) da parte di un terzo del veicolo affidato al medesimo in custodia - sanzionata quale reato autonomo dall'art. 335 c.p.”*, che, *“in effetti, sostanzialmente un'ipotesi di concorso colposo nella condotta di sottrazione (e circolazione) abusiva di veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, prevista dall'art. 334 c.p. e da ritenere depenalizzata a seguito della introduzione dell'art. 213 C.d.S., comma 4”*: sicchè, conclude la menzionata pronuncia, *“ai fini dell'inquadramento giuridico della condotta di colposa agevolazione dell'utilizzazione da parte di terzi del veicolo sottoposto a fermo amministrativo posta in essere dal custode del veicolo stesso, fra le due letture alternative sopra delineate – reato autonomo ex art. 335 c.p. e concorso colposo nell'illecito amministrativo ex art. 213 C.d.S., comma 4 – si deve certamente privilegiare la soluzione interpretativa più consona al principio di specialità e, soprattutto, al principio di ragionevolezza, così da scongiurare disparità di trattamento di situazioni nella sostanza equipollenti e, dunque, da evitare di assoggettare a sanzione penale la condotta di agevolazione colposa dell'utilizzo da parte di terzi di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo (ex art. 335 c.p.) ed alla sola sanzione amministrativa (ex art. 213 C.d.S., comma 4) la condotta – oggettivamente non meno grave – di sottrazione abusiva del veicolo sottoposto a fermo amministrativo (e circolazione a bordo dello stesso)”*.

4.2. Sennonchè, come anticipato, se superiori esigenze di ragionevolezza e corollari del principio di specialità impongono la prevalenza della fattispecie amministrativa nei casi di agevolazione del semplice utilizzo (mediante circolazione) del bene ad opera di terzi (in tal senso risolvendosi la vicenda sottoposta al Supremo Collegio nell'arresto riportato), non altrettanto può affermarsi laddove, come nella specie, la condotta ascritta all'imputato ai sensi dell'art. 335 c.p. si declini in termini oggettivamente diversi e più gravi, e segnatamente quale cagionamento della distruzione ovvero quale agevolazione della dispersione del bene realizzata da terzi: ipotesi per le quali, invero, lo schema tipico delineato dalla figura delittuosa in parola torna senz'altro a riespandersi ed operare, non potendosi, *ab imis*, neppure

profilare un'area di sovrapposibilità con il precetto coagulato nell'art. 213 comma 4 c.d.s. (che si occupa, appunto, esclusivamente della condotta di circolazione).

5. Sul piano della dosimetria sanzionatoria, risultano concedibili le circostanze attenuanti generiche, che trovano fondamento nel buon comportamento processuale serbato dall'imputato (con il consenso alla acquisizione dell'intero fascicolo del Pubblico Ministero). Tenuto conto dei criteri condensati nell'art. 133 c.p., ed in particolare della condizione di totale abbandono e degrado in cui versava la Ford Fiesta al momento del ritrovamento, si stima equo irrogare a M. [REDACTED] - discostandosi dal minimo edittale - la pena finale di mesi due di reclusione, così determinata: pena base mesi tre di reclusione, ridotta alla pena finale in ragione della concessione delle attenuanti generiche.

Appare tuttavia ragionevole, alla luce (quantomeno) del dubbio in ordine alla formale incensuratezza dell'imputato, la prognosi di non recidivanza di cui all'art. 164 comma 1 c.p., nonché quella *ex art.* 175 c.p., donde la concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.

L'assenza di profitto e l'avvenuta demolizione del veicolo ostano, sotto diverso profilo, alla irrogazione della confisca ai sensi dell'art. 335 *bis* c.p.

Alla declaratoria di penale responsabilità segue per legge, a carico dell'imputato, la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,

DICHIARA

M. [REDACTED] Y. [REDACTED] A. [REDACTED] [REDACTED] responsabile del reato a lui ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo


CONDANNA

alla pena di mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa e non menzione.

Termine di giorni 15 per la motivazione.

Monza, 11.2.2016



Il Giudice
